

XX.

TORNATA DEL 20 GIUGNO 1876

Presidenza del Presidente PASOLINI.

SOMMARIO — *Congedi* — *Sunto di petizione* — *Convalidazione dei titoli del nuovo Senatore comm. Rizzari* — *Discussione del progetto di legge: Basi organiche della milizia territoriale e della milizia comunale* — *Approvazione degli articoli dall' 1 all' 8 inclusivo* — *Proposta del Senatore Mauri sull'art. 9, cui risponde il Ministro* — *Approvazione dell'art. 9 e dei successivi dal 10 al 24, ultimo del progetto* — *Approvazione per articoli del progetto di legge: Autorizzazione di spesa in L. 300,090 per lavori da eseguirsi nell' Arsenal militare marittimo di Spezia, e convalidazione del R. Decreto 20 febbraio 1876* — *Votazione a scrutinio segreto sui progetti approvati* — *Proclamazione del risultato della votazione* — *Discussione del progetto di legge: Prima serie dei lavori per la sistemazione del Tevere* — *Considerazioni del Senatore Palasciano* — *Domanda di schiarimenti del Senatore Gadda, cui risponde il Senatore Brioschi, Relatore* — *Appunti e raccomandazioni dei Senatori Pantalconi e Vitelleschi* — *Dichiarazioni e schiarimenti del Ministro dei Lavori Pubblici* — *Preghiera del Senatore Pepoli G., cui risponde il Ministro* — *Approvazione per parti e per intero del progetto di legge, e dell'ordine del giorno proposto dall' Ufficio Centrale* — *Presentazione di un progetto di legge* — *Votazione a squittinio segreto del progetto dianzi discusso* — *Discussione del progetto di legge: Tassa di bollo sui contratti di Borsa* — *Istanza del Senatore Lauzi, cui risponde il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio* — *Avvertenze dei Senatori Finali e Lauzi* — *Risposta del Ministro* — *Replica del Senatore Finali* — *Considerazioni del Senatore De Gori* — *Rinvio del seguito della discussione a domani* — *Risultato della votazione sul progetto relativo ai primi lavori per la sistemazione del Tevere.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri degli Affari Esteri, della Guerra, dei Lavori Pubblici e di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Atti diversi.

Domandano un congedo: il Senatore Rosa di otto giorni per motivi di salute; il Senatore Galeotti di dieci giorni ed il Senatore Migliorati di otto giorni, per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del seguente sunto di petizione:

N. 16. La Camera di Commercio ed Arti di Siena, fa istanza che nel progetto di legge relativo ai contratti di Borsa siano introdotte modificazioni per estendere gli effetti della legge anche sugli altri contratti commerciali conclusi fuori di Borsa.

Convalidazione dei titoli del Senatore Rizzari.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Senatore Miraglia a dar lettura della Relazione sui titoli del nuovo Senatore comm. Mario Rizzari.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Signori Senatori: Con Regio Decreto del 15 maggio 1876 il comm. Mario Rizzari fu nominato Senatore del Regno in base della Categoria 3., art. 33, dello Statuto costituzionale.

Il certificato della Camera dei Deputati fa fede che il comm. Rizzari fu Deputato nelle Legislature 9^a, 10^a ed 11^a.

Ha pure provato il signor Rizzari di avere raggiunto l'età richiesta dallo Statuto per sedere in sì alto Consesso.

Epperò la Vostra Commissione è unanime nel proporvi che sia convalidata la nomina del comm. Rizzari a Senatore del Regno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Relazione testè letta.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Approvazione del progetto di legge: Basi organiche della milizia territoriale e della milizia comunale.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onor. Ministro della Guerra, si passerà alla discussione del progetto di legge: Basi organiche della milizia territoriale e della milizia comunale.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

La milizia territoriale costituita a seconda della legge sul reclutamento dell'esercito, fa parte integrante dell'esercito e concorre con esso, come ultima riserva, alla difesa interna dello Stato.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

La milizia territoriale non può essere chiamata sotto le armi che in caso di guerra o in tempo di pace per esercitazioni, di durata non maggiore di otto giorni nell'anno, e soltanto per decreto reale.

La chiamata potrà essere fatta per classe,

per categoria, per comune o per distretto militare.

Potranno essere chiamati sotto le armi gli ufficiali, i sott'ufficiali ed i caporali indipendentemente dalla classe cui appartengono.

(Approvato.)

Art. 3.

L'ordinamento tattico delle diverse armi della milizia territoriale di ciascun distretto militare verrà determinato per decreto reale.

(Approvato.)

Art. 4.

Gli ufficiali della milizia territoriale sono nominati per decreto reale, a proposta del Ministro della Guerra, e sono scelti:

a) Per tutti i gradi: fra i cittadini che abbiano servito come ufficiali nell'esercito;

b) Per i sottotenenti: anche fra i sott'ufficiali provenienti dall'esercito permanente e dalla milizia mobile, o fra i cittadini che abbiano i requisiti da determinarsi per decreto reale.

I cittadini, di cui all'alinea precedente, potranno, nella prima formazione della milizia territoriale, essere anche nominati ufficiali in qualsiasi grado.

I sott'ufficiali e caporali sono nominati dal comandante del distretto militare fra gli ascritti alla milizia medesima.

(Approvato.)

Art. 5.

I ruoli degli ascritti alla milizia territoriale sono tenuti dai comandanti dei distretti militari e dai sindaci dei comuni.

(Approvato.)

Art. 6.

In caso di chiamata sotto le armi, la truppa della milizia territoriale, oltre alle armi ed alle munizioni da guerra, sarà provveduta, a spese dello Stato, di speciale divisa o di distintivi militari, come verrà determinato con decreto reale.

(Approvato.)

Art. 7.

Agli uomini della milizia territoriale chiamati in servizio sono applicabili le leggi ed i regolamenti dell'esercito permanente.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1876

Art. 8.

Gli ascritti alla milizia territoriale che non abbiano servito precedentemente nell'esercito permanente o nella milizia mobile, e che non comprovino, mediante esame, di conoscere il maneggio del fucile adottato per la milizia territoriale e le prime istruzioni del soldato, possono, per ordine del Ministro della Guerra, essere chiamati all'opportuna istruzione, ma per non più di trenta giorni.

(Approvato.)

Art. 9.

Con decreto reale saranno stabilite le norme per le dispense che, in caso di chiamata in servizio della milizia territoriale, potranno essere concesse nell'interesse dei pubblici servizi.

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI. In quest'articolo è determinato che con Decreto reale saranno stabilite le norme per le dispense, che nei casi di chiamata sotto l'armi della milizia territoriale, potranno essere concesse nell'interesse dei pubblici servizi. Nella discussione che in questo recinto si fece della legge sulla leva, fu ammesso aver carattere di servizio pubblico, la assistenza spirituale che i ministri dei vari culti prestano alle popolazioni che li professano. A quella legge l'onorevole mio amico Senatore Tabarrini ed io avevamo proposto un emendamento, il quale non ebbe la fortuna di essere accolto. Però, lungo la discussione di esso, l'illustre generale che allora teneva il Ministero della Guerra, ebbe la cortesia di dichiarare che con apposite istruzioni avrebbe procacciato che fosse tenuto conto dei ministri de' vari culti in quanto esercitano funzioni pubbliche e prestano pubblici servizi per concedere loro, come ad ogni altra categoria di pubblici funzionari, temporanee dispense dal debito della milizia, o per farlo adempir loro con incarichi non discordanti dalle funzioni a cui sono preposti.

Siffatte dichiarazioni lo stesso Ministro della Guerra d'allora si compiacque ripeterle nel seno dell'Ufficio Centrale quando vi intervenne per accordarsi con l'Ufficio stesso e col Ministro dell'Interno rispetto a varie disposizioni di questo progetto di legge, la prima volta che esso fu sottoposto all'approvazione del Senato.

Ora io vorrei invitare l'attuale onorevole

signor Ministro della Guerra a compiacersi di rinnovare le stesse dichiarazioni. Io non dubito che esse saranno state recate in atto con apposite istruzioni, che il precedente Ministro avrà date in proposito. La preghiera che io muovo all'onor. Ministro della Guerra è che o tali istruzioni sieno ratificate e confermate, o che veramente in nuove istruzioni si tenga conto de' ministri de' vari culti, ossia di cotesta speciale classe di funzionari pubblici, se così è lecito chiamarli, per determinare che, stante la natura delle loro pubbliche incumbenze, possano avere temporanee dispense dal servizio militare o sdebitarsene con incarichi affini al sacro loro ministero.

Ho per fermo che questa mia proposta riporterà l'assentimento dell'onorevole Ministro della Guerra e quello del Senato.

Essa è diretta ad impedire che l'assistenza spirituale delle popolazioni venga o diminuita o turbata, di che deve preoccuparsi chiunque abbia una salda persuasione dell'importanza di mantenere il sentimento religioso.

Nella discussione che seguì negli scorsi giorni circa la legge del giuramento, così dai banchi del Senato come dal banco del Ministero, escirono dichiarazioni molto esplicite sulla necessità di non offendere, anzi di vivificare e fortificare quanto sia possibile, il sentimento religioso, il quale, inteso nel suo senso più largo e legittimo, è certo il più efficace a bene indirizzare l'educazione morale e civile d'una Nazione.

Intorno a che mi sia lecito metter fine alle mie brevi parole col recare una testimonianza al certo non sospetta: la testimonianza dell'illustre filosofo hegeliano Antonio Vera, che insegna nell'Università di Napoli, il quale, in un suo recente scritto, dichiarando, contro l'ateo Strauss, l'indole e l'importanza del sentimento religioso, inseriva queste gravi parole: « Una società che prega, si trova, per il fatto stesso di pregare, al di sopra di una società che non prega. »

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Avendo il Ministero accettato il progetto di legge come era stato già approvato dal Senato, senza introdurre alcun emendamento, ne viene di conseguenza che accetta con esso anche le dichiarazioni

che aveva potuto fare il Ministero precedente.

In quanto alle istruzioni non era il caso ancora di darle, perchè se la legge non era promulgata non poteva redigersi il regolamento, e con esso le istruzioni corrispondenti.

Io credo che questa dichiarazione possa soddisfare l'onorevole Senatore Mauri.

Senatore MAURI. Ringrazio l'onorevole Ministro della Guerra di questa sua dichiarazione, della quale mi dichiaro pienamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti l'art. 9.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Disposizione transitoria.

Art. 10.

In caso di guerra e sino a tutto l'anno 1879 il Governo potrà organizzare i battaglioni di guardia nazionale mobile, a termini della legge 4 agosto 1861, n. 143.

(Approvato.)

CAPO II.

MILIZIA COMUNALE.

Art. 11.

Tutti coloro che sono iscritti alla milizia territoriale, o che sono in congedo illimitato come appartenenti all'esercito permanente od alla milizia mobile, sono iscritti sul ruolo della milizia comunale del comune ove hanno il loro domicilio civile, a termine della prima parte dell'articolo 16 del Codice civile, col grado di cui sono rivestiti nell'esercito permanente, nella milizia mobile, o nella milizia territoriale.

Sono esclusi da questo ruolo gli ammoniti ed i condannati per crimini o per delitti contro la proprietà.

(Approvato.)

Art. 12.

Gli inseriti sul ruolo della milizia comunale possono in qualunque tempo e circostanza, quando non sieno già sotto le armi nell'esercito permanente, nella milizia mobile, o nella milizia territoriale, essere individualmente chiamati in servizio armato per provvedere o concor-

rere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

(Approvato.)

Art. 13.

Le chiamate di cui nell'articolo precedente, sono fatte dal sindaco in seguito a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, ed anche di propria autorità quando sia investito delle attribuzioni di ufficiale di pubblica sicurezza.

Tali chiamate hanno luogo per avviso personale e a turno di ruolo.

(Approvato.)

Art. 14.

Gli ascritti alla milizia comunale, quando prestano servizio, sono soggetti alla disciplina ed alle leggi militari; se però commettono un reato contemplato dal Codice penale per l'Esercito, la pena sarà per essi diminuita di due gradi; eccetto il caso in cui il Codice penale comune stabilisca per il reato medesimo una pena maggiore di quella che colla diminuzione suddetta risulterebbe. In tal caso sarà applicata la pena stabilita dal Codice penale comune.

Dei reati commessi dai militi in servizio conosceranno i tribunali ordinari.

(Approvato.)

Art. 15.

Il milite che essendo chiamato in servizio, a senso degli articoli 12 e 13, non si presenta sul luogo e nel tempo stabiliti e non giustifichi un legittimo impedimento, incorre nelle pene comminate dall'articolo 305 del Codice penale comune per rifiuto di servizio legalmente dovuto.

Il milite che si ritenesse ingiustamente chiamato deve pur sempre presentarsi, ma potrà in seguito reclamare al Sindaco ed in via gerarchica fino al Ministro dell'Interno.

(Approvato.)

Art. 16.

L'ascritto alla milizia comunale non può essere chiamato in servizio che dal Sindaco del comune in cui ha il suo domicilio civile, e non mai per un tempo maggiore di otto giorni consecutivi.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1876

In caso di chiamata gli verrà corrisposta l'indennità giornaliera di:

- Lire otto, se ufficiale superiore;
- » sei, se capitano;
- » cinque, se tenente o sottotenente;
- » due e centesimi 50, se sott'ufficiale;
- » una e centesimi 50, se caporale o milite.

La indennità suddetta starà a carico del comune, o del Ministero dell'Interno, o di quello della Guerra, secondochè la milizia comunale sarà chiamata per iniziativa del Sindaco, o dell'autorità politica, od a richiesta dell'autorità militare.

(Approvato.)

Art. 17.

Gli ascritti alla milizia comunale che per causa di servizio riportino ferite od altre lesioni corporali, avranno diritto allo stesso trattamento che in identiche condizioni la legge accorda ai militari di pari grado nell'esercito permanente.

(Approvato.)

Art. 18.

Gli ascritti alla milizia comunale, che fossero divenuti inabili al servizio, potranno fare domanda in qualsiasi epoca dell'anno di essere sottoposti a rassegna per decidere sulla loro riforma.

Queste rassegne saranno passate nelle epoche e nei luoghi fissati dal Ministro della guerra e colle stesse norme stabilite per i militari dell'esercito permanente.

(Approvato.)

Art. 19.

La truppa della milizia comunale in occasione di servizio sarà provveduta dai rispettivo comune dei distintivi militari che verranno determinati con Decreto reale.

(Approvato.)

Art. 20.

I comuni cui saranno dati in consegna fucili e munizioni per la milizia comunale, ne sosterranno le spese di manutenzione.

(Approvato.)

Art. 21.

I drappelli di milizia comunale, comunque

formati e di qualsiasi forza, saranno considerati disciplinalmente come distaccamenti del distretto militare da cui dipendono. Epperò i comandanti di questi drappelli avranno su di essi la stessa autorità disciplinale, che i comandanti di distaccoamento dell'esercito permanente.

Le norme per la composizione di questi drappelli saranno stabilite da Decreto reale.

(Approvato.)

Art. 22.

Il graduato della milizia comunale, cui per causa di servizio e di disciplina nella milizia medesima venisse inflitta la retrocessione dal grado, perde il grado medesimo che aveva nell'esercito permanente, nella milizia mobile o nella milizia territoriale.

(Approvato.)

Art. 23.

Le dispense di cui all'articolo 9 si intendranno estese al servizio della milizia comunale.

(Approvato.)

Art. 24.

Sono abrogate le leggi 4 marzo 1848, 27 febbraio 1859 e 4 agosto 1861, riflettenti la milizia comunale o guardia nazionale, salvo il disposto dell'articolo 10 della presente legge.

(Approvato.)

La votazione a squittinio segreto si farà insieme a quello del progetto di legge seguente.

Approvazione per articoli del progetto di legge:
Autorizzazione di spesa in L. 300,000 per lavori da eseguirsi nell'arsenale militare marittimo di Spezia e convalidazione del R. Decreto 20 febbraio 1876.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onor. Ministro della Marina, metterò in discussione il progetto di legge: Autorizzazione di spesa in L. 300,000 per lavori da eseguirsi nell'arsenale militare marittimo di Spezia e convalidazione del R. Decreto 20 febbraio 1876.

Se ne dà lettura.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

(*Vedi infra.*)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1876

Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 300,000 per lavori da eseguirsi nell'arsenale militare marittimo di Spezia.

È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno domandando la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

Tale spesa verrà iscritta sotto il titolo: *Arsenale di Spezia*, nel bilancio passivo della Regia marina per l'esercizio 1876.

(Approvato.)

Art. 3.

È convalidato il Regio Decreto in data 20 febbraio 1876 portante l'approvazione della spesa straordinaria di lire 100,000 in aumento allo stato di prima previsione 1876 del Ministero della Marina per la costruzione di un balipedio nel golfo di Spezia, la qual somma costituisce una parte delle lire 300,000 indicate all'art. 1.

(Approvato.)

Ora si procederà all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto dei due progetti di legge testè approvati.

(Il Senatore, Segretario, Mauri fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte per i signori Senatori che sopravverranno.

Discussione del progetto di legge: Prima serie dei lavori per la sistemazione del Tevere.

PRESIDENTE. Si passerà ora alla discussione del progetto di legge: Prima serie dei lavori per la sistemazione del Tevere.

Il Senatore, Segretario, DI FIANCO dà lettura del progetto di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a creare un titolo speciale di rendita ammortizzabile in cinquant'anni per eseguire a norma della legge 6 luglio 1875, N. 2583 (serie 2.), una prima

serie di lavori coordinati alla definitiva sistemazione del Tevere urbano, consistenti nell'allargamento con muri di sponda dove sia necessario, nella rimozione dei ruderi, nello sgombrò e regolarizzazione dell'alveo, nelle opere relative alla sistemazione dei ponti, riconosciute più urgenti, e nell'iniziamento del collettore di sinistra, entro il limite di spesa di dieci milioni.

Art. 2.

La spesa di cui all'articolo 1, verrà stanziata nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici in apposito capitolo sotto la denominazione: *Prima serie dei lavori per la sistemazione del Tevere*, e sarà ripartita come segue:

| | | | |
|-------------------|-----------|----|-----------|
| Pel bilancio 1876 | | L. | 500,000 |
| Idem 1877 | | » | 4,000,000 |
| Idem 1878 | | » | 4,000,000 |
| Idem 1879 | | » | 1,500,000 |

Art. 3.

In apposito capitolo del bilancio del Ministero delle Finanze verrà iscritta la somma necessaria pel servizio degli interessi e dell'ammortamento relativi al debito autorizzato dall'articolo 1. della presente legge.

Art. 4.

Nel bilancio dell'entrata, e in apposito capitolo, col titolo: *Rimborsi per la spesa del Tevere*, verranno iscritte le somme pari alla metà di quella di cui nel precedente articolo, per le quali, a termini e colle rivalso della legge 6 luglio 1875, il municipio e la provincia di Roma sono tenuti a concorrere in detta spesa.

Art. 5.

Fino all'emanazione della legge speciale riservata dall'articolo 3, della legge del 6 luglio 1875, N. 2583 (serie 2.), il contributo dei proprietari interessati alla spesa verrà regolato coi criteri e le norme del capo IV, titolo II. della legge del 25 giugno 1865, N. 2359.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore PALASCIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALASCIANO. Essendo certo che l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici non incontrerà nessuna difficoltà di accettare l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio Centrale, ho

l'onore di proporre un'aggiunta a quell'ordine del giorno, in fine, la quale consiste nelle parole: « e dal Consiglio superiore di sanità. » Si può fino ad un certo punto discutere se i lavori idraulici, che sono intesi a tutelare una città dalle inondazioni, abbiano o meno uno scopo igienico; ma non si potrà negare che qualunque cambiamento nella sistemazione delle sponde e nella fognatura di una città debba esplicarsi con un corrispondente cambiamento nelle condizioni igieniche della medesima. Perciò era molto a meravigliare che in 5 anni che si sono impiegati negli studi preparatorii per tutelare questa città dalle inondazioni, non si fosse mai pensato ad interrogare i Consigli sanitari, ai quali per legge è affidata la missione d'illuminare le autorità preposte alla tutela delle condizioni igieniche della città. A me fu dato di farne la prima proposta nell'altro ramo del Parlamento, allorchè l'anno scorso, ai 16 di giugno, discutevasi lo schema di legge per la costruzione di opere idrauliche atte a preservare la città di Roma dalle inondazioni del Tevere.

Si discusse se doveva essere interpellato il Consiglio sanitario provinciale o il Consiglio superiore di sanità; ma nessuno degli interlocutori dimostrò che fosse stato superfluo o non necessario di ricorrere ad un tale intervento; e l'incidente finì con una dichiarazione dell'onor. Ministro dei Lavori Pubblici nei termini seguenti:

« Io convengo coll'onor. Depretis, e dichiaro che il Governo non avrebbe avuto difficoltà ad accettare questa proposta: ma anche senza ch'essa ci sia, esso consulterà, com'è naturale, il Consiglio superiore di Sanità. »

Ma poscia l'onor. Ministro dimenticò tale dichiarazione, e non mantenne la promessa nel presentare il progetto per l'iniziamento dei lavori, ai 13 dicembre. E finalmente peppure pel progetto che trovasi oggi innanzi all'esame del Senato è stato consultato il Consiglio superiore di sanità.

Il Governo oggi si propone di fare eseguire una prima serie di lavori consistenti nello sgombrò dell'alveo del Tevere urbano, nella sistemazione dei ponti, nella costruzione del muro di sponda alla Farnesina e nell'iniziamento del collettore di sinistra ed altre opere minori.

Io non osserverò che lo sgombrò dell'alveo,

isolatamente preso, tiene contro di sè il verdetto dell'esperienza, perchè inutilmente praticato da Augusto, comunque aiutato dal consiglio e dall'opera di ben seitecento ingegneri; ma non posso esimermi dall'aggiungere qualche altra osservazione a quelle fatte molto giustamente dall'Ufficio Centrale in proposito del collettore.

Il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici nella prima Relazione dell'esame fatto e dei giudizi emessi su tutti i progetti di lavori per impedire l'inondazione del Tevere, a pag. 20, ritiene « per massima generale che i fognoni dovranno costruirsi necessariamente prima dei muri di sponda e per togliere gli scarichi attuali nel Tevere prima della fondazione dei muri stessi. »

Ed ora ci viene proposto d'approvare la costruzione d'un muro di sponda alla Farnesina senza la previa costruzione del fognone e di un collettore dalla sponda sinistra senza la simultanea costruzione d'un muro di sponda. Ancora, gl'igienisti che sono più competenti in siffatta materia, ritengono dannosa alle condizioni igrometriche della città l'elevazione dei muri di sponda a metri 18,20 al di sopra dello zero dell'idrometro di Ripetta, questione che è stata risolta per la negativa a *parità dei voti* dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici!

Gl'igienisti, che sono i più competenti nella materia, non sono ancora stati chiamati a decidere quali e quante siano le sostanze che debbono essere raccolte e trasportate nei collettori, per potere fissare le dimensioni, alle quali conformare la loro costruzione.

L'esperienza ha dimostrato che per ogni movimento di terra che si fa nel recinto di Roma, danni più o meno gravi si manifestano sulla pubblica salute, onde sarebbe per lo meno temerario non avere consultato i successori di Petronio, Cagnato e Lancisi nel fine di prevenire quei danni, o quando meno, di sollecitamente farli cessare.

Non si deve deliberatamente respingere la cooperazione di uomini che per studio e per esperienza possono grandemente contribuire alla buona riuscita dell'opera che si va ad intraprendere e la cui mercè noi possiamo render Roma la più salubre città del mondo, ciò che nè i re, nè i consoli, nè gl'imperatori, nè i pontefici non son riesciti a fare, nonostante che tutti abbiano incessantemente cercato di conseguire siffatto scopo.

Noi abbiamo a nostra disposizione i risultati della secolare esperienza, i grandi progressi della scienza moderna, e la possibilità di far convergere al medesimo fine tutte le forze vive dell'intera Nazione; onde sarebbe un gran fallo, se ci lasciassimo sfuggire questa occasione di provare col fatto che i nostri contemporanei avevano ben ragione di reclamare la loro capitale.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Io avrei desiderato che questo progetto di legge, se non nel suo testo, almeno nella sua Relazione, si fosse possibilmente riferito a quegli studi che furono eseguiti in base ad un decreto del dicembre 1870, da una Commissione che io ebbi l'onore di nominare.

Sono quei lavori che furono compilati e resi di pubblica ragione per mezzo della stampa, a cui ho sentito con piacere che anche l'onorevole Collega, il Senatore Palasciano, si è riferito, perchè appunto sono i soli lavori conosciuti.

Ora, perchè il Senato oggi possa parlare e votare con maggior fondamento (non dirò che ora voti con poco fondamento), avrei desiderato che fosse meglio posta la base dei lavori che noi andiamo in massima a decretare.

Questi lavori sono essi quelli a cui la Commissione attese, o non lo sono? I lavori principali, e che hanno un carattere di grandissima importanza sovra tutto dal lato igienico, ed ai quali accennava poc'anzi l'onorevole Senatore Palasciano, sono quelli appunto che si riferiscono ai collettori.

L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale espone alcune considerazioni sul collettore; ed anzi egli stesso propone al Senato un ordine del giorno per raccomandare un certo studio in un ordine di considerazioni, studio da farsi prima di metter mano ai lavori. Anche l'onorevole Senatore Palasciano raccomandava che principalmente, prima di metter mano a questi lavori del collettore, si abbia a sottoporre la questione igienica al voto del Consiglio superiore sanitario.

Comunque sia, il progetto di legge qui venne presentato senza alcuna relazione a quei lavori che furono pubblicati a spese e per opera del Governo; noi vediamo che il collettore

non poteva presentare quei dubbi di scolo a cui pare che la Relazione di questo progetto accenni; dunque dovrei dedurne che il collettore che dovrà eseguirsi non è quale fu preveduto dalla Commissione, poichè quello effettivamente era in tale condizione di scolo da non poter temersene quelle conseguenze che l'onorevole nostro Relatore teme, e per le quali egli si è preoccupato al punto di proporre un ordine del giorno che spera sia dal Governo accettato.

Io non voglio più a lungo intrattenere il Senato; solo dirò che questo è uno studio grave che fu fatto già dal Governo nel 1870; a quello studio presero parte gli idraulici che hanno maggiore attendibilità nel nostro paese, e fra i quali vi è l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale del Senato, il quale è quindi il più competente a rispondere intorno alle osservazioni che io proponevo. Io desidererei sapere se la mia domanda non sembrerà indiscreta, se noi oggi siamo chiamati ad approvare dei lavori in conformità alla direzione che era stata manifestata dalla Commissione governativa, e se l'on. Ministro dei Lavori Pubblici e l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale vorranno soddisfare a questa mia domanda, io sarò loro ben grato.

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Se nella Relazione dell'Ufficio Centrale non è citato il lavoro della Commissione del 1870, ciò dipende che l'Ufficio Centrale ha preso come punto di partenza la legge del luglio 1875, ed ha considerato questo progetto di legge come un principio di esecuzione della legge stessa.

Rispetto però alla qualità dei lavori contemplati in questo progetto, posso aggiungere che essi trovansi tutti fra quelli proposti dalla Commissione del 1870. Altri lavori oltre questi furono proposti dalla Commissione stessa; ma sui medesimi le opinioni non sono affatto concordi e possono ancora essere oggetto di studio: ed in questo senso appunto l'Ufficio Centrale raccomandava caldamente al Ministero che fossero raccolti tutti gli elementi di fatto che potevano gettar luce sulla grave questione.

Rispetto a quanto si diceva sui collettori, io credo che coll'ordine del giorno attuale siansi

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1876

considerato tutte le questioni che potessero sollevarsi in proposito. La questione dei collettori è una delle più difficili; e lo è in Roma principalmente per l'esistenza degli antichi collettori, per la grande quantità d'acqua condotta artificialmente, infine per le condizioni altimetriche della città.

Credo perciò non si debba por mano a nessuno dei lavori senza che se ne sia fatto uno studio generale. E tanto più parmi opportuna questa prudenza, in quanto che forse alcune costruzioni di collettori fatte per cura del Municipio potrebbero avere già preoccupato l'avvenire.

Secondo il parere dell'Ufficio Centrale, dovrebbe il Ministero dar ordine perchè siano tosto intrapresi gli studi sul sistema de' collettori della città, avendo riguardo alle nuove condizioni idrometriche dipendenti dai lavori di spurgo del Tevere, ed alla necessità di avere accuratamente determinate le medesime, prima di stabilire la località nella quale i collettori devono portare le acque nel fiume.

Finalmente io credo che l'onor. Ministro non avrà difficoltà a che siano aggiunte al nostro ordine del giorno le parole: *sentito il Consiglio Superiore di Sanità*, come propone l'onorevole Senatore Palasciano, e l'Ufficio Centrale per sua parte accetta, come io accetto, questa aggiunta.

Io credo che rispetto all'epoca in cui si dovranno cominciare i lavori, rispetto alle località ove trasportare le terre, ed in altri casi, sarà opportunissimo il voto del Consiglio Superiore di Sanità, per cui, ripeto, anche a nome dell'Ufficio Centrale, accetto l'aggiunta delle parole: *sentito il Consiglio Superiore di Sanità*.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Voi avete sentito, onorevoli Colleghi, il dotto e splendido discorso dell'onorevole Palasciano, al quale io ho per doppio titolo l'onore di essere amico e Collega. Il concetto sul quale insisteva l'onor. Palasciano della utilità e necessità che il Consiglio Sanitario Superiore e la scienza medica avessero ad intervenire nell'ordinamento di questi lavori, non era sfuggito al vostro Ufficio Centrale, il quale ne aveva antecedentemente e lungamente discusso e conveuto. Solamente

non si era stimato necessario inserire nell'ordine del giorno, accettato dal Ministero, l'obbligo del consultare e sentire il Consiglio Superiore di Sanità, perchè quest'obbligo faceva parte di un articolo di legge da tutti voi conosciuto, poichè fu da voi tutti votato, quando votaste la legge del Codice Sanitario, nella quale è detto che in tutti i grandi lavori pubblici debba essere consultato il Consiglio Superiore di Sanità.

Un onorevole mio amico mi ha suggerito all'orecchio peraltro, che quel Codice non è ancora legge; ma un semplice progetto di legge, non essendo ancora stato discusso dall'altro ramo del Parlamento. Io debbo però far avvertire che in tutti i casi la legge che ora esiste contiene il medesimo articolo e le stesse disposizioni.

Infatti, se voi prendete la legge del 1865, che forma testo fino a che non verrà adottato il Codice sanitario, dice all'art. 22:

« Il Consiglio Superiore di Sanità è specialmente consultato..... sui grandi lavori di utilità pubblica per ciò che ha riguardo all'igiene. »

Questa stessa disposizione è stata riportata nel nuovo Codice sanitario, e solo ne fu modificata la dicitura, ma rimase sempre questa disposizione come obbligatoria per legge.

Essendo dunque il Ministero già obbligato a consultare il Consiglio Superiore di Sanità, non avevamo creduto necessario inserire questa obbligazione nell'ordine del giorno perchè era già imposto quest'obbligo dalla legge stessa.

Nondimeno nel desiderio di compiacere a tutti i voti del nostro Collega, ed anche per ricordare al Governo, se fosse necessario, che questa disposizione esiste, noi non abbiamo veruna difficoltà di inserirlo nel nostro ordine del giorno, lo che ci lusinghiamo sarà pure accettato dall'onor. Ministro.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Io mi felicito che l'onorevole Collega Palasciano abbia richiamato l'attenzione del Senato sopra questo soggetto. E quindi non fa d'uopo che io dica come io aderisca pienamente a che siano aggiunte all'articolo le parole proposte dal proponente.

Solo mi premerebbe che avessero anche un

altra significazione, che se non sarà registrata esplicitamente nell'ordine del giorno, pur tuttavia spero che sarà tenuta in conto dall'onorevole signor Ministro. Secondo quello che è espresso nell'ordine del giorno, il Consiglio di Sanità, sembrerebbe non doversi occupare che dell'approvazione dell'insieme del progetto, e tanto più per la parte che riguarda i collettori, parte per la quale esso certamente è assai competente ed è necessario che intervenga. Ma per me, come pratico delle condizioni generali della città dove ho passato la mia vita, interessa un altro genere di sorveglianza, che credo importantissima per Roma ed è sul modo di esecuzione.

È noto che, facendosi grandissimi movimenti di terra sopra una grande scala, si producono alle volte delle malattie anche in paesi posti nelle condizioni le più eccezionalmente sane, e quindi tanto più può temersi ne divenga qualche disordine nell'igiene della città nostra: epperò credo che nell'esecuzione di questi grandi lavori si debba avere in vista anche il modo di esecuzione, e che il Consiglio di Sanità abbia ad avvisare anche a questo.

I grandi lavori per la sistemazione del Tevere, e particolarmente nel tronco urbano, devono, a mio avviso, essere eseguiti secondo un certo ordine per cui i grandi movimenti di terra siano condotti a modo che la minore superficie di terra possibile sia sconvolta e mossa al tempo stesso, e che perciò possibilmente ogni parte di lavoro sia incominciata e finita nel più breve tempo possibile. Avendo l'onorevole Ministro accettato che s'interponga l'avviso del Consiglio di Sanità, io solamente lo prego di voler richiamare l'attenzione del Consiglio di Sanità sopra questa speciale considerazione e di prenderne cura egli stesso.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Ministro dei Lavori Pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'Ufficio Centrale, nel medesimo tempo che ha proposto al Senato di approvare tal quale il progetto di legge votato dalla Camera dei Deputati, ha pure proposto un ordine del giorno allo scopo che, nell'occasione in cui, secondo il progetto di legge che sta dinanzi al Senato, deve essere eseguito un collettore alla sinistra del Tevere si

studi l'intero sistema di questi collettori, affinché il primo collettore non sia eseguito senza un piano complessivo e completo.

Ebbene; il Ministero accetta di buon grado l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale, e tanto più di buon grado lo accetta perchè ciò risponde precisamente al concetto del Ministero.

Il Ministero, anzi come l'Ufficio Centrale avrà certamente osservato, nel primitivo progetto da esso presentato alla Camera, non aveva parlato dell'iniziamento *del collettore* di sinistra, ma aveva parlato dell'iniziamento *dei collettori*, e fu soltanto la Commissione della Camera che sostituì alla dizione *i collettori*, questa locuzione singolare *del collettore*.

Ciò fece forse la Commissione della Camera dei Deputati perchè le sembrò non dovesse spingersi fino alle maggiori distanze e sui Monti la esecuzione dei lavori che erano per intraprendersi, riguardo ai *collettori*, allo scopo di scemare l'effetto delle inondazioni, ma si dovesse rimanere nella prossimità della sponda del fiume. Dichiaro adunque che conformemente al desiderio dell'Ufficio Centrale, e conformemente eziandio alla linea di condotta che era stata tracciata dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici il quale aveva del pari consigliato di studiare attentamente il sistema dei collettori, io accetto l'ordine del giorno dell'Ufficio Centrale e mi atterrò fedelmente ai desideri espressi dal medesimo, studiando un sistema complesso di questi collettori, prima di cominciare relativamente ai medesimi un'opera qualsiasi.

Ma l'onorevole Senatore Palasciano faceva alla sua volta alcune altre osservazioni, una delle quali lo conduceva a concludere con una proposta concreta. La proposta concreta dell'onorevole Palasciano, quella si è che alle parole con cui finisce l'ordine del giorno dell'Ufficio Centrale, in cui è detto che debba essere consultato il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, debba essere aggiunto che venga pure consultato a questo riguardo il Consiglio superiore di Sanità.

Io dichiaro di accettare, come ha già accettato l'Ufficio Centrale, anche questa aggiunta, poichè come vede l'onor. Palasciano e come vede il Senato, certo sarebbe grave la responsabilità del Governo di dar mano a

qualsiasi lavoro senza aver consultato un Consiglio competente, nella eventualità che, per un motivo qualunque, dovessero in seguito manifestarsi nella città di Roma delle febbri insolite, od altre cause perturbatrici della pubblica salubrità.

Ora, quando noi avremo consultato il Consiglio superiore di Sanità, prima d'intraprendere questi lavori, la nostra responsabilità sarà certamente al coperto, e quindi io sono felice di accettare la proposta dell'onorevole Palasciano, nel senso di consultare all'uopo anche il Consiglio superiore di Sanità. Ma siccome la proposta dell'onor. Palasciano si riferisce soltanto ai lavori relativi ai collettori, dichiaro poi (e di questo può pigliare atto così l'Ufficio Centrale come il Senato) che consulterò il Consiglio superiore di Sanità, non solo per ciò che si riferisce ai collettori, ma anche per ciò che si riferisce agli altri lavori, come ha desiderato l'onorevole Senatore Vitelleschi.

L'onorevole Senatore Palasciano poi aggiungeva, che può nascere qualche inconveniente per la costruzione dei collettori in questo senso, che secondo il progetto di legge che è stato votato dalla Camera elettiva, dovrebbero costruirsi i muri di sponda alla Farnesina e che ciò potrebbe nuocere alla costruzione dei collettori, poichè, siccome non è contemplata l'esecuzione dei collettori sulla riva destra del fiume, quindi, una volta costruiti i muri di sponda ne verrebbe che questi lavori dovrebbero di nuovo essere in parte alterati o distrutti per costruire i collettori della riva destra che, ripeto, non sono contemplati dall'attuale progetto di legge. Ma faccio osservare all'onorevole Senatore Palasciano che il progetto di legge votato dalla Camera dei Deputati dice che i lavori, che si tratta ora di compiere, consistono nell'allargamento con muri di sponda *ove sia necessario*.

Ora, egli vede adunque che, siccome questi muri di sponda non si devono eseguire se non dove sia necessario, non si dovranno certamente eseguire dove non solo non fosse necessario, ma fosse eventualmente dannoso il farli. E perciò mi sembra che anche da questo lato le apprensioni dell'onorevole Senatore Palasciano possano essere pienamente acquistate.

L'onor. Senatore Gadda infine chiedeva se nella proposta di questo progetto di legge

siasi tenuto debito conto dei lavori che relativamente alla sistemazione del Tevere ha compiuti la Commissione governativa che era stata nominata nel 1870.

Intorno a ciò ha risposto, con competenza assai maggiore della mia, l'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale; però alla mia volta posso assicurare l'onor. Senatore Gadda, che nel compilare questo progetto di legge si ebbe essenzialmente in mira che nessuno dei sistemi con cui debba venire, in via definitiva, sistemato il Tevere per liberare Roma dalle inondazioni, possa essere pregiudicato.

Quindi nè il sistema della Commissione governativa del 1870, nè quegli altri escogitati e discussi più tardi per i lavori di cui si tratta, verranno in qualsiasi modo resi impossibili nè pregiudicati.

Noi faremo compiere i lavori a cui sta attendendo un ufficio appositamente istituito, e appena che questi verranno eseguiti, saranno presentati quelli che in seguito al voto del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici verranno riputati i più utili e i più opportuni al grande scopo di liberare Roma dalle inondazioni del Tevere.

Per tornare da ultimo alla raccomandazione dell'Ufficio Centrale, io dichiaro che ho già dato opera affinchè i lavori sopra i collettori quali vennero preparati dal Municipio Romano, sieno mandati al predetto Ufficio speciale appositamente costituito per gli studi intorno al Tevere, onde il sistema da adottarsi abbia ad essere possibilmente fra i due Uffici accordato, ed in seguito i piani relativi vengano trasmessi al Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, il quale, in base a ciò che è disposto dall'ordine del giorno dell'Ufficio Centrale, deve essere all'uopo consultato.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Niuno al certo più di me apprezza l'efficacia, l'opportunità, la giustizia di questa legge.

Spero che il Governo italiano giungerà a risolvere questa questione, intorno alla quale, come osservò savientemente l'Ufficio Centrale, si volesse indarno il pensiero degli Imperatori, dei Consoli e dei Pontefici.

Ciononostante io ho da porgere una modesta preghiera all'onorevole signor Ministro.

Allorquando noi abbiamo votato la legge generale che riguarda i lavori del Tevere, abbiamo stabilito, non rammento bene in quale articolo, che il Governo avrebbe dovuto provvedere a queste spese, con nuove rendite. Io quindi avrei desiderato che in questo progetto di legge figurasse un articolo il quale avesse rammentato questo principio, che è comune tanto al Ministero passato quanto al Ministero presente; principio che si concreta nelle parole « a nuove spese, nuove rendite », principio che tanto giovò a rialzare il nostro credito.

Veggio con piacere che l'Ufficio Centrale ha chiesto all'onorevole Ministro delle Finanze delle dichiarazioni in proposito, e che l'onorevole Ministro delle Finanze ha risposto, che allorquando si creerà il debito speciale, si provvederà alle rendite necessarie per pagare l'interesse e l'ammortamento di questo prestito.

Tuttavia io credo utile ed opportuno che l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, in assenza del suo Collega il Ministro delle Finanze, ch'io sono dolente di non vedere qui fra noi, ripeta al Senato le parole già espresse: non si faranno nuove spese se non vi saranno nuove entrate, comechè un simil principio sia utile il rammentarlo spesso, il rammentarlo sempre.

Quindi io sarei molto lieto se l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici vorrà accogliere benevolmente il mio invito, ed io gliene avrò particolare riconoscenza.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Non essendo presente il Ministro delle Finanze, io mi affretto a dichiarare che è nelle intenzioni del Ministero di provvedere ad adempiere la legge del 1875, nel senso appunto di far fronte alla spesa mediante una speciale entrata.

L'onorevole Senatore Pepoli però comprenderà che, trattandosi che sopra il primo bilancio non havvi che una somma di 500 mila lire, e che d'altronde noi non dobbiamo provvedere che ai relativi interessi, è questa sola la ragione per cui non si è fin d'ora provveduto; ma tosto che la somma si renderà appena sensibilmente rilevante, come l'onorevole Ministro delle Finanze ha già dichiarato all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, io posso

ripetere innanzi al Senato che sarà analogamente provveduto.

Senatore PEPOLI G. Ringrazio l'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa.

Si passerà alla discussione degli articoli:

Rileggo l'

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a creare un titolo speciale di rendita ammortizzabile in cinquant'anni per eseguire a norma della legge 6 luglio 1875, N. 2583 (serie 2), una prima serie di lavori coordinati alla definitiva sistemazione del Tevere urbano, consistenti nell'allargamento con muri di sponda dove sia necessario, nella rimozione dei ruderi, nello sgombrò e regolarizzazione dell'alveo, nelle opere relative alla sistemazione dei ponti, riconosciute più urgenti, e nell'iniziamento del collettore di sinistra, entro il limite di spesa di dieci milioni.

È aperta la discussione su questo articolo. Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

La spesa di cui all'articolo 1, verrà stanziata nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici in apposito capitolo sotto la denominazione: *Prima serie dei lavori per la sistemazione del Tevere*, e sarà ripartita come segue:

| | | |
|-----------------------------|----|-----------|
| Pel bilancio 1876 | L. | 500,000 |
| Idem 1877 | » | 4,000,000 |
| Idem 1878 | » | 4,000,000 |
| Idem 1879 | » | 1,500,000 |

(Approvato.)

Art. 3.

In apposito capitolo del bilancio del Ministero delle Finanze verrà iscritta la somma necessaria pel servizio degli interessi e dell'ammortamento relativi al debito autorizzato dall'articolo 1 della presente legge.

(Approvato.)

Art. 4.

Nel bilancio dell'entrata, e in apposito capitolo, col titolo: *Rimborsi per la spesa del Tevere*, verranno iscritte le somme pari alla metà di quella di cui nel precedente articolo, per le quali, a termini e colle rivalse della

legge 6 luglio 1875, il municipio e la provincia di Roma sono tenuti a concorrere in detta spesa.

(Approvato.)

Art. 5.

Fino all'emanazione della legge speciale riservata dall'articolo 3, della legge del 6 luglio 1875, N. 2583 (serie 2), il contributo dei proprietari interessati alla spesa verrà regolato coi criteri e le norme del capo IV, titolo II della legge del 25 giugno 1865, N. 2359.

(Approvato.)

Ora porrò ai voti l'ordine del giorno dell'Ufficio Centrale, coll'aggiunta proposta dal Senatore Palasciano.

« Il Senato, considerando la grande importanza che la sistemazione dei collettori delle acque della città ha nel liberare Roma dagli effetti delle piene del Tevere; considerando la necessità tecnica che non si ponga mano alla esecuzione di uno qualsivoglia di essi, prima che uno studio accurato abbia condotto ad un progetto complessivo del sistema dei collettori; invita il signor Ministro a far studiare sollecitamente l'importante quistione ed a dichiarare che non farà uso dell'autorizzazione accordatagli coll'art. 1 del presente progetto di legge, prima che questo studio sia compiuto ed approvato dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e dal Consiglio superiore di Sanità. »

Pongo ai voti quest'ordine del giorno.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, il quale ha per oggetto la convalidazione del regio decreto 29 agosto 1875 con cui furono classificate nella 2.^a categoria alcune opere idrauliche nelle provincie venete (V. *Atti del Senato*, N. 41).

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Ministro della Presentazione di questo progetto di legge, il

quale farà il suo corso a termini del Regolamento.

Ora si procederà allo spoglio dei voti sui due progetti di legge già votati.

Resultato della votazione:

Autorizzazione di spesa in L. 300,000, per lavori da eseguirsi nell'Arsenale militare marittimo di Spezia, e convalidazione del Reale Decreto 20 febbraio 1876:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 92 |
| Favorevoli | 88 |
| Contrari | 4 |

(Il Senato approva.)

Basi organiche della milizia territoriale e della milizia comunale:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 92 |
| Favorevoli | 89 |
| Contrari | 3 |

(Il Senato approva.)

Si procederà ora all'appello nominale per la votazione del progetto di legge: Prima serie dei lavori per la sistemazione del Tevere.

(Il Senatore, Segretario, CHIESI fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Si lasciano aperte le urne per quegli onorevoli Senatori che sopravverranno.

**Discussione del progetto di legge:
Tassa di bollo sui contratti di Borsa.**

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del progetto di legge: Tassa di bollo sui contratti di Borsa.

Se ne dà lettura.

Il Senatore, Segretario, CHIESI legge.

Art. 1.

Sono soggetti a tassa di bollo:

La compra-vendita tanto a contanti quanto a termine, ferma, a premio, o con riporto, ed ogni altro contratto conforme alle consuetudini commerciali, di cui formino oggetto titoli di debito dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri Corpi morali, azioni ed obbligazioni sociali, o in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero;

La compra-vendita a termine sulle merci e sulle derrate, contrattata in Borsa.

Vanno esclusi dalla tassa i recapiti di cambio.

Art. 2.

Tanto pei contratti a termine, quanto pei contratti a contanti, soggetti alla tassa a tenore dell'articolo 1, si dovranno adoprare foglietti bollati posti in vendita dall'amministrazione finanziaria, secondo le norme che saranno prescritte in un regolamento da approvarsi per decreto reale.

I foglietti bollati saranno di due specie: quelli pei contratti fatti direttamente fra i contraenti porteranno il bollo di due lire se il contratto è a termine, e di cinquanta centesimi se il contratto è a contanti, e saranno composti di due parti, una delle quali dovrà rimanere a ciascun contraente.

Per i contratti fatti per mezzo di pubblici mediatori, i foglietti saranno a madre e figlia, e ciascun foglietto porterà il bollo di una lira se il contratto è a termine, e di venticinque centesimi se il contratto è a contanti.

Per compiere un contratto, stipulato col ministero dei pubblici mediatori, occorreranno almeno due foglietti, le cui madri rimarranno presso i pubblici mediatori.

Le figlie saranno consegnate una a ciascuno dei contraenti non più tardi del primo giorno non festivo immediatamente successivo a quello della stipulazione.

Art. 3.

Quando un pubblico mediatore non abbia manifestato ad un contraente il nome dell'altro, sarà responsabile verso il contraente medesimo della esecuzione del contratto.

Art. 4.

Ai contratti a termine, di che nell'articolo 1 della presente legge, stipulati nelle forme da essa stabilite, è concessa l'azione in giudizio, anche quando abbiano per oggetto il solo pagamento delle differenze.

Art. 5.

Le infrazioni alla presente legge commesse dai pubblici mediatori saranno puniti con multa estensibile a lire 500, salve le maggiori pene incorse a tenore delle leggi penali generali.

In caso di recidiva, i pubblici mediatori incorreranno inoltre nella sospensione da tre a sei mesi, e, nel caso di seconda recidiva, nella interdizione dal loro ufficio.

Saranno puniti con multa estensibile a lire 200 i contraenti, quando nei contratti conclusi direttamente fra loro non abbiano fatto uso dei foglietti bollati, e quando nei contratti conclusi per mezzo dei pubblici mediatori, essi abbiano accettato come prova del contratto foglietti non bollati a termini della presente legge.

Art. 6.

I contratti soggetti alla tassa di bollo stabilita dalla presente legge sono esenti da quella di registro, e le relative quietanze saranno considerate ricevute ordinarie, a norma delle leggi sulle tasse di bollo e di registro del 13 settembre 1874, numeri 2076 e 2077 (serie seconda).

Art. 7.

Le controversie e le contravvenzioni relative alla presente legge saranno trattate colle norme stabilite per le tasse di bollo dalla legge 13 settembre 1874, N. 2077 (serie 2.).

Art. 8.

La legge 14 giugno 1874, N. 1971 (serie 2.) è abrogata.

Art. 9.

Il regolamento stabilirà i modi per esercitare la vigilanza sui pubblici mediatori e sulle Borse per l'esecuzione della presente legge.

Art. 10.

La presente legge andrà in vigore nel giorno che sarà fissato con Decreto reale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Nello scorso anno io mi presi la libertà di fare una interrogazione all'allora Ministro delle Finanze, nella quale esposi che nel regolamento fatto per l'esecuzione della legge per l'imposta sui contratti di Borsa, eravi un certo articolo 14, il quale, andando al di là della legge, prescriveva che alla Direzione generale del Debito Pubblico non fosse dato luogo ad alcuna operazione per convertire cedole al portatore in certificati nominativi, se non era annessa la prova, mediante speciale bollettino, che ne era stata pagata la tassa di acquisto.

Questa misura evidentemente eccedeva la legge, ed importava un carico nuovo ai citta-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1876

dini, inceppava molto le operazioni di conversione presso la Direzione generale del Debito Pubblico, ed era poi inesequibile per tutti coloro che possedevano rendita al portatore da molto tempo, e, in ogni caso, anteriormente alla creazione di questa nuova imposta.

Quando io, prima ancora di svilupparlo, indicai soltanto il soggetto della interrogazione, gli onorevoli Ministri delle Finanze e dell'Agricoltura e Commercio mi interruppero con modi gentili e col mio assenso, dicendomi: vediamo dove vada la sua interpellanza, ed è perfettamente superflua, inquantochè quell'articolo non vien più eseguito, locchè voleva dire che era stato riconosciuto che detto articolo non era opportuno, e, si potrebbe anche dire, non era legale.

Ma in seguito io ebbi contezza che la Direzione generale del Debito Pubblico applicava ancora quell'articolo, anche dopo le dichiarazioni che mi erano state fatte in Senato dai suddetti Ministri, quantunque lo applicasse in una misura parziale.

L'oggetto della mia interrogazione non ha altro scopo che di pregare l'onor. attuale signor Ministro dell'Agricoltura e Commercio, affinché nel fare il regolamento, come è prescritto dall'art. 9 del progetto di legge, voglia star lontano da tutto quello che può indebitamente inceppare le operazioni del Debito Pubblico, e che in ogni caso ecceda la portata della legge.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Come ben comprende il Senato e l'on. Senatore Lauzi, il nuovo progetto di legge è fondato sopra basi affatto diverse dall'antica legge cui intende a sostituire.

Ciò che forse si sarebbe potuto contestare dal riguardo dell'opportunità, e che probabilmente non si sarebbe potuto contestare dal riguardo della legalità, giacchè la prima legge era informata ad un concetto eminentemente fiscale, oggi non sarebbe soltanto contestabile, ma sarebbe anche ingiusto: di maniera che, tenendo conto dell'art. 2 che dà facoltà al Governo di stabilire per regolamento la vigilanza per l'esecuzione della legge in discussione, io ritengo sia giusto far tesoro delle osservazioni dell'onor. Senatore Lauzi e della dichiarazione

dei predecessori dell'attuale Gabinetto. Posso anzi dare affidamento, che sull'accennato riguardo non si avranno a lamentare inconvenienti, tanto più che alla Camera dei Deputati si fecero delle modificazioni nel senso di portare qualche miglioramento allo stesso progetto del Ministero attuale, nel senso cioè di diminuire ancora quelle che si credevano garanzie, e che nella pratica si riconobbero quali impacci, e perciò di nessun profitto.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Sembrami opportuno aggiungere alla dichiarazione fatta dall'onor. Ministro di Agricoltura Industria e Commercio, che intorno alla legalità dell'articolo 14 del Regolamento fatto per l'esecuzione della legge precedente, pochi hanno dubitato, fra i quali duolmi annoverare l'onorevole Senatore Lauzi. Nel Congresso delle Camere di commercio, tenuto in Roma nel novembre passato, di quell'articolo non fu chiesta l'abrogazione, bensì ne fu invocato un capoverso dichiarativo.

Io poi ed il mio onor. Collega Ministro delle Finanze, citati dall'onor. Lauzi, ammetteremo bensì in altra occasione che quell'articolo 14 era in qualche caso male applicato, e che bisognava intenderne ed eseguirne le disposizioni entro ragionevoli e discreti confini; ma tanto eravamo lontani dall'ammettere che quell'articolo offendesse la legge, che nè l'uno nè l'altro di noi disse che sarebbe abrogato, come avremmo per certo dovuto fare, se avessimo ritenuto che l'art. 14 uscisse dai termini della legge o la offendesse. Invece dichiarammo che sarebbero date opportune istruzioni, per guisa che nella esecuzione non si fosse trascorso a conseguenze assurde, gravose e tali da rendere quasi impossibili le più regolari ed ordinarie operazioni sul Gran Libro. Ed oggi, se io non sono male informato, la Direzione generale del Debito Pubblico non richiede la presentazione della prova del pagamento della tassa, se non nel caso che venga richiesta di operazioni sopra partite di rendita, della quale fosse ben certa e constatata l'epoca della contrattazione, posteriore al tempo cioè nel quale entrò in esecuzione la legge del 14 giugno 1874.

Ma l'onorevole Ministro, riconoscendo che legale era la disposizione dell'articolo 14 in

relazione alla legge vigente, esprimeva l'avviso che non fosse opportuna. Soggiungeva che, pel progetto che stiamo discutendo, la tassa sarà basata sopra principii diversi da quelli della legge precedente, e che quindi una disposizione simile a quella contenuta nell'articolo 14 del vigente regolamento non ha più luogo opportuno.

Benchè io riconosca una notevole differenza fra il progetto di legge che vi sta dinanzi e la legge che è ancor in vigore, non credo che sia addirittura una sostanziale o radicalissima differenza.

La principale differenza, ma che non esclude l'opportunità di mantenere una disposizione analoga a quella del contrastato art. 14, sta in ciò che questo progetto di legge pone una tassa unica, mentre la legge vigente ha invece una tassa graduale intesa a seguire una certa proporzionalità coll'importanza dei relativi contratti.

Per certo non occorre dimostrare, che la tassa unica e uniforme tanto per il contratto di un milione come per il contratto di dieci mila lire, è più semplice; ma che corrisponda meglio al concetto della giustizia o ideale o pratica, lascio deciderlo a chiunque si occupi di queste materie.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

Senatore FINALLI. In quanto poi al pregio che si vuol dare a questo progetto, di avere cioè abbandonate incommode formalità; e rispetto alla sola raccomandazione ch'è stata fatta all'onorevole Ministro, vale a dire quella che il Senato ha udito dalla bocca dell'onor. Lauzi, mi permetto esprimere un timore sincero, che andando troppo oltre in quella via, questa tassa vada a finire anch'esso in una bolla di sapone.

Quindi mi sia permesso alla mia volta aggiungere la raccomandazione, che non siano tolte quelle regolamentari garanzie che erano parse opportune ad assicurare l'esecuzione della legge, ed anzi se ne studi qualcuna che riesca più opportuna ed efficace.

L'onorevole Ministro sa che è stata tolta dall'art. 4 di questo progetto una sanzione che pareva efficacissima, vale a dire che per virtù di un contratto a termine non si potesse esercitare un'azione se il contratto stesso non fosse stato fatto nelle forme volute dalla legge, prima

delle quali ed essenziale è il pagamento della tassa.

Ora, l'abolizione di questa sanzione si raccomanda forse a certi principii astratti e metafisici sui quali non voglio discutere, perchè nè il tempo, nè il luogo, nè l'occasione lo consentirebbero; ma certamente dessa non è una garanzia dell'osservanza di questa legge. Quindi, se l'onor. Ministro dovesse secondare la raccomandazione fattagli dall'on. Lauzi, di indebolire cioè quelle garanzie regolamentari, che già apparvero insufficienti nella esecuzione della legge, temo che con questa riforma faremmo un'opera peggio che vana. Non esito poi a dichiarare, che per mia opinione, una delle ragioni per cui la legge vigente non portò che troppo scarsamente i frutti che se ne aspettavano, è questa: che l'Amministrazione delle tasse sugli affari, occupata in maggiori negozi, non curò mai di verificare se la legge fosse osservata; e mentre generale ne era la inosservanza, non si procedette mai ad una contravvenzione. Che avverrebbe se altrettanto si fosse fatto e si facesse per le altre tasse di bollo e di registro?

Ma siccome questa incuria, alla quale si pensava porre riparo nell'atto di riformare la legge, appartiene all'amministrazione di cui io faceva parte, è chiaro che io non ne posso fare rimprovero all'on. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ed al suo onorevole Collega per le Finanze. Ho accennato al fatto per aver fondamento a raccomandare al Ministero di curare la riscossione della tassa sugli affari di Borsa, con non minore diligenza di quella che è lodevolmente usata per la osservanza delle altre leggi che riguardano le tasse di affari che vanno sotto il nome di *Bollo e registro*. Malgrado la proposta riforma, se non si faranno ispezioni, verifiche e all'uopo contravvenzioni, temo che le nuove speranze correranno la stessa sorte di quelle che prima si erano concepite.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Senatore Lauzi.

Senatore LAUZI. Mi duole che quella mia innocente osservazione abbia dato luogo a delle osservazioni molto gravi, le quali però riguardano l'onor. Ministro, ed io mi guarderò bene dal rispondere in sua vece.

Io mi limiterò in questa contro-osservazione a quella parte del discorso del preopinante, che personalmente mi riguarda.

Che la dichiarazione sia stata fatta dai signori Ministri, quando io feci quell'interrogazione nei termini da me accennati, o in quelli che ha detto l'onor. Senatore Finali, è questione di esattezza di memoria; posso errare io, come potrebbe possibilmente errare anche l'onor. Finali.

I verbali delle sedute del Senato potranno provare quale di noi sia stato più fedelmente servito dalla memoria. A me rimase sicuramente impresso che si era detto che, per l'articolo 14 del regolamento, si erano date istruzioni acciò non si fosse posto in pratica. E se non fosse stata tale la impressione in me prodotta dalla loro risposta, non mi sarei successivamente meravigliato, e non avrei di nuovo scritto all'onor. Ministro delle Finanze per dirgli che, sebbene solamente in parte, pure quell'art. 14 era tuttora applicato negli uffici del Debito Pubblico.

Detto questo, lascio che l'onor. Ministro, se crede, risponda alle ulteriori osservazioni del preopinante.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Certamente l'onorevole Senatore Finali non vorrà fare una questione di principio, e nemmeno una questione di critica sulla differenza dell'attuale progetto coll'antica legge; dappoichè, se a questo davvero egli intendesse basterebbe il fatto suo e del suo Collega delle Finanze, per mettere in rilievo, se non la bontà del principio al quale abbiamo noi informato il nuovo progetto, certo la realtà e la ragionevolezza della differenza colla legge tuttora esistente. Imperciocchè sia cosa indiscutibile come il nuovo progetto non pretenda a tutto il merito della verità rispetto alla legge del 1874, essendo venuto lo stesso Ministero passato a proposte abbastanza gravi, che modificarono, se non trasformarono del tutto, l'antica legge.

Nel nuovo progetto di legge è verissimo che è adottata la tassa unica, vale a dire, che si è trasformata una tassa quasi proporzionale, in una semplice tassa fissa di bollo; ma perchè si è fatto questo? Forse per una quasi sciente e volontaria contravvenzione al principio di giustizia che esige la proporzionalità? Ma codesto sarebbe un appunto di tanta esagerazione, che

è impossibile di temerlo da chicchessia, molto meno da parte dell'onor. Finali.

Forse perchè la pratica consigliava di conservare la proporzionalità? Ma se la pratica codesto consigliasse, certamente vi sarebbe insieme questione di principio, perchè la giustizia è indiscutibile in senso della convenienza e del dovere, anzi della proporzionalità nelle imposte.

La pratica che cosa ha mostrato e mostra intorno alla tassa sui contratti di Borsa?

Mostra una decrescenza di reddito direi progressiva, in modo da lasciare della tassa, se non una passività assoluta per le spese di esercizio, certo un non valore come reddito, a lato peraltro del valore sempre decrescente della economia del paese, della libertà delle contrattazioni, e della moralità.

Quando nel primo trimestre di quest'anno che fu primo trimestre di governo dei miei onorevoli predecessori, si giugne appena a conseguire un reddito lordo di 13 o 14,000 lire, da una tassa intorno alla quale s'erano fatti vaticini, non voglio dire di grosso mezzo di pareggio, ma certo di concorso alla sospirata meta del pareggio, che cosa si doveva sperare da un ulteriore esperimento? Si sarebbe forse voluto che la nuova Amministrazione, credendo ciò che col fatto mostrò di non credere l'antica (la quale pure un po' di fede avrebbe dovuto averla, perchè quella legge era fatto suo), avesse dovuto tentare di far valere un sistema di rigore e di multe ascendenti fino a tre mila lire per infrazioni al pagamento di una tassa di una o di due lire, avesse, dico, l'attuale Amministrazione dovuto tentare l'applicazione d'un sistema di sanzioni ingiustificabile in teorica, ed impossibile in pratica, avesse dovuto tentare per tal mezzo di galvanizzare una legge, che si può dire nata morta?

Non potendo ciò sperarsi da noi, la nostra attenzione fu rivolta a vedere, se la legge si potesse o no utilmente conservare; ed io per conto mio individuale e non del Ministero del quale ho l'onore di far parte, dichiaro che dopo qualche studio era venuto nel pensiero di abolirla; ma non ebbi il coraggio di farmene apostolo presso la Camera, e sostenitore presso i miei Colleghi, ben prevedendo io la risposta che avremmo avuto, qualora ci fossimo presentati con una legge d'abolizione d'un'imposta.

Quantunque però la legge antica non avesse nemmeno in minima parte risposto alle previsioni, e quantunque io tema che neanche la nuova legge possa reggere in qualche sua parte che di essa abbiamo conservata, ad una discussione rigorosissima, e codesta è una dura confessione, che faccio al più alto Consesso legislativo, pure, ritenendo l'insieme della proposta in discussione se non notevolmente utile, di certo innocua, abbiamo conservata e ad un'ora trasformata la tassa.

Ed avevamo anche lasciato, ci si dice, nel progetto presentato alla Camera, la sanzione penale, dell'inefficacia dei contratti di Borsa non fatti in conformità della legge, dove che quella sanzione penale, per coerenza di principi, l'avremmo potuta togliere.

Ma io fo un'osservazione puramente pratica e un pochino politica. Era interesse dell'attuale Amministrazione di ottenere la trasformazione di una legge che diveniva sempre più immorale per le abituali contravvenzioni a cui andava incontro; era necessario di togliere lo scandalo che in pieno giorno si dava anche da gente alla quale non si poteva appiccicare la qualifica di disonesta: dunque vi era un servizio di moralità da compiere, ed insieme un servizio di economia.

Le Camere di commercio, le industrie in generale credono che, sebbene ci sia nei luoghi sui quali si svolgono le contrattazioni colpite dalla tassa che discutiamo, una materia non sempre delicatissima, e d'ordinario di giuoco, pure non si può negare che cosiffatte contrattazioni si rannodano ad un ordine d'interessi gravissimo, e tra gli altri è di massimo interesse per questo paese che non può fare a fidanza col suo credito, la negoziazione facile e possibilmente libera dei titoli di debito dello Stato e di titoli di Società od Istituti, alla cui decadenza non può essere indifferente la pubblica finanza e il paese.

L'attuale Amministrazione in quella condizione di cose si è imposto, per conseguire il risultato praticamente più utile, un lavoro quasi di dinamica politica. Quali sono, abbiamo detto, le parti della legge vigente più evidentemente nocive e intorno a cui una maggioranza indiscutibile si raccoglierà, perchè siano eliminate, o almeno prontamente trasformate? E così noi mentre abbiamo accettato alcuni concetti nei

quali pur veniva la passata Amministrazione, abbiamo ad un'ora riconosciuto il bisogno e il dovere della trasformazione della tassa graduale in una semplice tassa di bollo. Non abbiamo avuto tutta la fede dei nostri predecessori in alcune sanzioni, e precisamente in quella favolosa della multa delle 3,000 lire.

Io personalmente avrei voluto portarla ad una ventina di lire. 20 lire, seguite dalla minaccia della sospensione dall'ufficio di pubblico mediatore, e poi, in caso di recidiva, anche dall'interdizione, a me sarebbero parse una sanzione e ragionevole ed efficace. Ma dissi, come si scende dalle lire 3000 alle lire 20 o anche a 50? La nuova sarebbe stata, rispetto alla vigente, una parodia di multa, ed avrebbe creato difficoltà contro la urgente riforma. Ebbene, in questo stato di cose, si è fatta una transazione; e dichiaro che sono stato io l'autore del pensiero di quella riduzione a un sesto, cioè da 3000 a 500 lire.

Ci era l'altra sanzione, quella dell'inefficacia dei contratti non conclusi secondo la legge. Ma intorno a tale sanzione si sollevava una grossa questione di principii. E dicemmo: per cosa così poco pericolosa nella pratica, intorno a cui non era seguito nessun inconveniente e non si era levato alcun lamento, perchè svegliare la suscettibilità dei suoi antichi autori e difensori?

Peraltro, la disposizione sull'inefficacia esisteva nella legge vigente, non l'introducevamo noi; e però nel nostro progetto l'abbiamo lasciata. Sottoposto però lo studio di quel progetto alla Giunta parlamentare della Camera, essa unanimemente manifestò all'onorevole Ministro delle Finanze e a quello di Agricoltura e Commercio il divisamento di togliere cosiffatta sanzione, come soverchia e lesiva dei buoni principii; e ci si mise sott'occhio la risorsa del regolamento per rendere attuabili le sanzioni conservate nella nuova legge.

E qui, rispondo all'onorevole Senatore Finali: il regolamento deve essere ragionevole, e non so qual fatto mio e dei miei Colleghi possa autorizzare l'onorevole Senatore Finali a temere che si abbiano a rifare volontariamente delle bolle di sapone.

Noi abbiamo accettato fin qui tutto il sistema regolamentare passato: ma è pur vero che ci siamo adoperati e ci adopreremo ancor più, se avremo fortuna e vita, per migliorare il sistema

vigente, che del resto i nostri predecessori non poterono, in più contingenze, sempre bene difendere.

Però, intendiamoci: nella legge che discutiamo, il regolamento dovrà tendere a dare efficacia e sanzione ai principî e alle disposizioni in essa ammessi, e non altro.

E però non trasmoderemo, non inseriremo delle disposizioni che tendano a contraddire la economia della legge, che dieno forza non perfettamente giusta. Il regolamento deve riferirsi ai modi d' applicazione della vigilanza, e legalmente darà forza alle sanzioni speciali di questa legge, alle quali del resto sogliono aggiugnarsi le altre sanzioni o multe derivanti dalla legge del registro, e riferibili alle scritture e agli affari conclusi in contravvenzione a tale legge.

Ora, alla triplice forza della legge comune del registro, delle multe e pene stabilite nel nostro nuovo progetto, al rimedio pratico del regolamento pel quale le speciali sanzioni debbono essere attuate, dovevamo noi insistere perchè fosse aggiunta la sanzione dell' inefficacia dei contratti di Borsa? Dovevamo noi, non autori di quella sanzione, e soli, opporci al voto nime della Commissione della Camera, la quale voleva sopprimerla? E noi l'onor. Senator Finali, che, in quella Commissione della Camera, vi erano parecchi i quali probabilmente avevano appoggiata nel 1874 la legge della nullità degli atti non registrati.

Evidentemente noi che avevamo conservata una disposizione solo perchè la trovavamo nella legge vigente, e non l'avevamo tolta per non creare difficoltà contro l'accoglienza della riforma, la quale, malgrado i suoi superstiti difetti non lasciava di realizzare un miglioramento; noi non dovevamo esitare ad acconsentire al voto della Commissione. E però dicemmo ad essa: sopprimete pure il primo comma dell'art. 4.

Però si diede il caso, che quella Commissione omise di far cenno nella Relazione, e di eliminare difatto nell'art. 4 il primo comma.

Quando si è venuto alla discussione nella Camera, si sono presentati al banco dei Ministri parecchi Commissari, rivelando quell'omissione, ed insistendo per modificare la redazione dell'art. 4.

Il Ministro di Agricoltura e Commercio ha

detto: è questione di finanza; rivolgetevi quindi al Ministro delle Finanze. Quello delle Finanze ha detto: per me è questione di principio, e perciò non ci opponiamo; e senza discussione, ma previa una semplice dichiarazione di rettificazione dell'errore in che incorse la Commissione, il primo comma dell'art. 4, Ministero e tutta la Camera consenzienti, fu soppresso.

Ora, dice l'onor. Finali: voi avete così tolta forza alla legge. Ma questa forza dove si trovò, chiedo io, lungo un anno e più mesi per i quali ha sussistito e sussiste quella grave sanzione? Questa era un'inutilissima sanzione, mentre colpiva di nullità contratti, i quali erano una irregolarità d'ordine economico, d'ordine morale, giuridico; e di fatto nessuno si valeva o si valse di cotai contratti.

Ed a che volere insistere per una sanzione cotanto esagerata, mentre pur senza quella, nella legge vigente e nella novella, vi erano e vi abbiamo tante garanzie esaltanti il principio dell'osservanza della legge, rispondenti largamente all'interesse dei contraenti, che per verità, se malgrado loro, l'adempimento delle prescrizioni possa fare difetto, le ragioni non sarebbero mai nella mancanza delle pene, ma nell'intrinseco vizio della tassa. La quale, del resto, ridotta a minime proporzioni, potrebbe tuttavia consentire l'abbandono di una parte delle sanzioni, non esigere di conservare quelle che la Camera dei Deputati eliminò. Aggiungiamo che la legge che discutiamo, consacra, rispetto a tutt'altre leggi d'imposta, un insieme di garanzie e di pene tuttavia esorbitanti.

Ma se pure l'Italia avesse dovuto avere la sventura, chè tale io l'avrei riguardata, di dover subire una legge sulla nullità degli atti, allora l'argomentazione in pro della conservazione dell'inefficacia degli atti irregolari di borsa avrebbe avuto una grande forza.

Però, avendo noi avuto la fortuna, di aver visto respinta la legge sulla nullità degli atti, l'inefficacia dei contratti di Borsa, che costituivano il preludio di quella maggiore legge, non avrebbe avuto ragione di sussistere. E l'onor. Finali ricorderà con io stesso sia stato uno degli ultimi a combattere il concetto dell'inefficacia dei contratti di Borsa, appunto perchè vedevo in tale sanzione proclamata la legittimità del principio della nullità degli atti. Ora, far sussistere quello che era un mezzo ad un

grave fine fallito, sarebbe un vero anacronismo, e sostanzialmente una causa moralmente e giuridicamente perturbatrice.

Dunque la Camera ben fece, a giudizio mio, e benissimo ha fatto l'Ufficio Centrale del Senato, a rispettare l'eliminazione del primo comma dell'art. 4.

Detto questo, io non avrei da aggiungere altro: ma siccome mi pare che, sotto la forma di discussione generale, in sostanza si son sollevate questioni di carattere speciale a taluni articoli, così per far presto, ove il Senato me lo permettesse, manifesterei l'opinione del Ministero rispetto alla innovazione che si sarebbe voluta fare dall'Ufficio Centrale nel penultimo comma dell'art. 1.

Invece di dirsi *la compra-vendita a termine sulle merci e sulle derrate contrattata in borsa*, si vorrebbe fosse detto *la compra-vendita a termine sulle merci e sulle derrate*.

Io vorrei pregare l'Ufficio Centrale del Senato ed il Senato intero, perchè vogliano consentire di non apportare l'accennata modificazione all'art. 1.

La mia preghiera si fonda sopra un doppio concetto. Noi abbiamo una legge, la quale c'è tutto l'interesse di veder messa in atto. Se fosse di quelle leggi possibilmente disturbatrici intorno alle quali passano delle discordanze assai gravi nel campo dei principî o dell'applicazione, per una stagione ancora si potrebbe attendere. Ma essendo una legge di miglioramento, intesa a sanare una piccola malattia onde è travagliata la Finanza e l'economia del paese, cosiffatta legge che parebbe nel suo principio un vero miglioramento, un vero attestato di giustizia, si potrebbe ragionevolmente differire? Ora, una modificazione al 1. articolo comincerebbe a mettere in dubbio la sorte di questa legge.

La seconda osservazione è questa.

Io convengo pienamente che il concetto giuridico e morale che è stato rilevato nella Relazione del Senato, è che quell'inciso bisogna che non vi sia affatto o che vi sia in senso più largo. Non v'è sufficiente ragione infatti di conservare un privilegio a favore di un'istituzione la quale qualche volta ha potuto essere oggetto di contestazione rispetto ai servizi che rende al Paese.

E però si osserva: o la facoltà sta in prin-

cipio, e deve stare rispetto all'oggetto; o non sta rispetto all'oggetto, e non si deve concedere come privilegio sulle contrattazioni che solo vanno compiute nella Borsa. Cosiffatto ragionamento nel campo dei principî mi pare abbastanza giusto. Ma, d'altra parte, togliere l'agevolezza ai contratti sulle merci e derrate compiuti nelle borse, importerebbe per questa parte, spingere indietro la legge nuova rispetto all'antica; e ciò sta male, imperocchè quella vada fatta per migliorare i rapporti e gl'interessi governati dalla legge ancora in vigore. Privilegio o non privilegio, vi è una parte di transazioni le quali si possono oggi compiere con minori difficoltà.

Dunque resterebbe a discutere l'altra ipotesi, quella cioè di estendere il favore a tutti i contratti sulle merci e le derrate; ma per tale parte più al Ministero delle Finanze che al mio, bisogna farsi capo. E non temo di affermare che la quistione non è stata abbastanza studiata per conoscere bene quale potrebb'essere l'influenza in aumento o decrescimento del reddito delle finanze. Bisogna per tale apparente picciola innovazione riandare la legge del registro e bollo: e si conosce veramente se quel desiderato e certo lieve maggiore reddito che coll'estensione dell'inciso, secondo è di avviso l'Ufficio Centrale del Senato, si potrebbe conseguire, in sostanza, non seguirebbe a spese di una parte anche maggiore del reddito che verrebbe meno alla tassa di registro e bollo? Veramente il quesito presenta vari dubbi; e studi in quel senso non se ne sono fatti.

Io vorrei pregare perciò il Senato di accontentarsi della formale dichiarazione che fo per conto mio ed anche per conto del Governo, che siamo disposti ad accettare un ordine del giorno inteso a togliere l'apparente disaccordo che vi sarebbe della conservazione dell'articolo primo della legge con l'accennata limitazione, sia col togliere il comma in discussione, sia con l'estenderlo preservando la finanza da ogni perdita, nel senso propugnato dall'Ufficio Centrale del Senato.

Il Ministero si impegnerebbe a fare degli studi, e tentando d'armonizzare questa legge con la parte relativa della legge sul registro e bollo, si toglierebbe il lamentato disaccordo: Sul risultato degli studi non esiterebbe a presentare alla riapertura del Parlamento un progetto di

legge apposito. Se la dichiarazione bastasse, tanto meglio; se volessero tradurla in un ordine del giorno, il Ministero lo accetterebbe volentieri.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. L'onorevole Ministro ha accennato ad alcuni incidenti che, mi obbligano a dare qualche spiegazione al Senato.

È verissimo che l'esperienza non aveva risposto alle speranze che il Governo aveva concepite nel proporre e nell'ottenere dal Parlamento l'approvazione della legge vigente. E difatti era già stata studiata, anzi, come l'onorevole Ministro ha ricordato, era già stata proposta dall'amministrazione precedente una riforma.

Io non aveva avuto difficoltà in una circostanza solenne, che fu il congresso tenuto nel novembre dello scorso anno dalle rappresentanze di tutte le Camere di commercio in Roma, di confessare gli inconvenienti e la delusione a cui dava luogo l'applicazione di questa legge; anzi m'erano motivo ad invitare le rappresentanze medesime, come le meglio esperte degli inconvenienti già confessati, e le meglio conscie dei desiderî e dei bisogni del commercio, a suggerire quelle modificazioni alla legge, per virtù delle quali dovesse aver termine da una parte lo scandalo, cui accennava l'onor. Ministro, di una grande immoralità che si verificava all'ombra della legge, e dall'altra il danno, ossia il mancato provento alle Finanze.

In quel congresso delle Camere di commercio, nel quale l'argomento fu ampiamente dibattuto, soltanto una piccola minoranza propose una tassa fissa: la gran maggioranza delle rappresentanze delle Camere fece una proposta, la quale si appagava di rendere più semplice la graduazione della tassa che era nella legge vigente e proponeva quindi una graduazione che reputava abbastanza facile e spedita, tale da non dare alcun impedimento all'andamento degli affari e delle contrattazioni di Borsa. Il governo aveva accolta la proposta delle Camere; e l'avea fatta sua in quel progetto di legge che era stato presentato, e fu poscia ritirato dal nuovo Ministero.

In quel progetto si proponeva togliere di mezzo l'incomoda varietà dei foglietti che erano necessari per pagare la tassa, secondo la varia

importanza dei contratti, e si proponeva di fare un foglietto unico: dall'importanza del contratto dipendeva la quantità dei foglietti che doveano adoperarsi, quando non fosse bastato un solo foglietto, valevole fino a L. 50,000.

Il Ministero ha creduto di abbandonare ogni criterio di tassazione, proporzionale nella sua gradualità; ed io ho già riconosciuto, che lasciando in disparte le considerazioni riferibili alla giustizia, certamente una tassa unica, tanto per un contratto di L. 10,000, quanto per un contratto di un milione, è una cosa pregevole molto dal lato della semplicità! Noi, a questa mutazione non raccomandata da ragioni di giustizia, contraria al principio generale che riforma il nostro sistema di tasse sugli affari, non credemmo poter addivenire, malgrado ci fosse chiesta da qualche Sindacato di agenti di cambio; ed avevamo presentato il progetto di riforma della tassa, mantenendo una proporzionalità graduata, in conformità del voto del Congresso delle Camere di commercio, il quale in questa materia ci pareva avesse una singolare e grande autorità.

Io non faccio la proposizione di tornare alla imposta graduale, perchè non avrei speranza di vederla trionfare, ma dal momento che trasformiamo una tassa sul contratto in una tassa sul documento del contratto; dal momento che riduciamo la tassa graduale a tassa fissa, la quale certamente sarà salutata con plauso da coloro i quali fanno grandi contratti, e da quelli che hanno mezzo di far figurare in un solo parecchi contratti (sempre a maggior beneficio delle finanze!), bisogna che la legge nuova sia rigorosamente fatta osservare, perchè renda un profitto il quale non sia del tutto spregevole. Tale è il beneficio che ottennero colla legge 14 giugno 1874 i contraenti a termine ed i loro agenti; la validità di quei contratti, ondeggianti fra le contrarie sentenze de' Tribunali, fu dalla legge formalmente sancita. Questo beneficio si vuol mantenere; ma il corrispettivo, che era una tassa graduale, vien ridotto ad una massima tassa fissa di bollo.

Ora, l'onor. Ministro ha notato che nella vigente legge sono tre sanzioni.

Nel progetto, di queste tre sanzioni una è tolta, una viene temperata, e la terza, resta

tutta confidata al senno e allo zelo della amministrazione.

In quanto alla prima sanzione, che è quella della nullità, intorno alla quale filosoficamente si può disputare, ma sulla cui pratica efficacia non credo che si possano elevare molti dubbî, io, completando la narrazione fatta dall'onor. signor Ministro, mi permetterò di soggiungere che la soppressione di quella sanzione nell'art. 4, fu proprio improvvisata durante la discussione.

Parlava in merito alla legge un oratore, e si accingeva a domandare la soppressione di quella sanzione, quando fu interrotto e gli fu detto: badi che questa sanzione sarà toita. Lì per lì, questo fu fatto; e così venne a mancare una delle tre sanzioni date alla osservanza di questa legge, della cui soppressione nè la relazione ministeriale, nè la parlamentare, e tanto meno il progetto, aveano fatto cenno.

In quanto alla mitigazione delle multe, io non ho da obbiettare, sia perchè alle multe troppo gravi non sono propenso; sia perchè se che ripugnano ai tribunali, dai quali non sono quasi mai applicate. Essendo poi diminuita la tassa, era molto ragionevole che fosse mitigata anche la multa, la quale deve avere una proporzione colla tassa stessa; ma comunque sia, questa sanzione vien diminuita di peso.

Resta la terza sanzione, cioè tutte quelle precauzioni, tutte quelle cautele amministrative delle quali l'onorevole Ministro ed il suo Collega delle Finanze possono trarre fiducia che questa legge abbia essere ad osservata meglio che lo fu per lo addietro.

L'onor. Ministro non ha duopo di parole per persuadermi degl'intendimenti suoi e del suo Collega, rispetto a questa tassa. Quegli intendimenti io nè posi nè pongo in dubbio: credo anzi che essi abbiano, per l'amore che portano alla cosa pubblica, grande interesse che si ricavi profitto da questa tassa e che sia vantaggiosa all'Erario; credo poi che personalmente abbiano altresì interesse grandissimo di mostrare che questo sistema nuovo sia più proficuo di quello che fosse il sistema preferito dai loro predecessori. Ma siccome questa è la più forte sanzione che rimane per l'osservanza della legge; ed anche quella delle multe è sanzione che, meno in pochi casi, tanto vale quanto la vigilanza amministrativa, io raccomanderò al-

l'onorevole Ministro di aver sempre presente la necessità di ottenere dalle pubbliche amministrazioni quella cooperazione che è necessaria nella esecuzione delle leggi di finanza; e quindi la necessità di lasciare ad esse forza ed autorità.

Questa raccomandazione, ho stimato opportuno di fargli, perchè egli una sola ne aveva udita, la quale, se non l'invitava a rilassatezza, per certo non lo invitava al rigore.

Senatore DE GORI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE GORI. Per verità, avuto riguardo alla placida serenità che suole accompagnare le nostre discussioni in siffatte materie, mi è parso quasi un fulmine a ciel sereno il dissidio fra l'Ufficio Centrale e l'onorevole Ministro in un punto in cui, a mio avviso, l'emendamento stesso risponde perfettamente al concetto e all'economia generale di questo progetto di legge.

L'onorevole Ministro infatti è stato ispirato, come dice, nella proposta di questa legge, dall'intendimento di rendere nella sostanza meno grave e nell'applicazione più semplice questa tassa, e i suoi intendimenti ha inteso di raggiungere col sostituire una tassa di bollo graduale alla tassa di registro per ciò che concerne le contrattazioni a termine tanto di valori pubblici quanto di merci e derrate.

È evidente che le contrattazioni a termini specialmente se di merci e derrate, per la loro molteplicità, per il loro grandissimo numero, per la loro minuta espressione, sfuggono facilmente al pagamento di quest'imposta; per conseguenza quanto è men facile il modo di assicurarsi delle transazioni, tanto è più facile l'evadersi della tassa.

Ora, l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale è informato allo stesso spirito che informa le proposte ministeriali, e se tale emendamento lo si rifiuta, come l'onorevole Ministro ha detto, ne avviene che le contrattazioni a termine in merci e derrate non godono il beneficio del bollo graduale in sostituzione del registro se non si sono fatte entro il recinto della Borsa, per conseguenza da un lato esse sfuggono al beneficio di questa legge e dall'altro perde il governo il beneficio della percezione della tassa, in tutti i luoghi dove una Borsa non si trova.

Ora è evidente che gli elementi essenziali della contrattazione non consistono nel locale ove la contrattazione è fatta, ma si nell'intervento del pubblico mediatore esercente nei modi voluti dal regolamento, e che presta l'opera sua a siffatto genere di contrattazioni. Per conseguenza, gli elementi essenziali del contratto ci sono, perchè consistono nella persona del mediatore, consistono nel rito, nella forma speciale colla quale la contrattazione si fa. È certo che le Borse sono in ragione del numero e della qualità degli affari che sono propri di un paese e che ove Borsa non è, vuol dire che non ha ragione di essere, che non vi è tale massa di contrattazioni di quella specie da renderne abituale l'esercizio. Ma non per questo la merce e le derrate non si contrattano colle stesse formalità, colle stesse garanzie come nelle località dove ci sono le Borse. Le Camere di commercio sono tutte autorizzate a concedere facoltà di esercizio della pubblica mediazione ai pubblici mediatori addetti alle Camere stesse, ed essi esercitano nelle provincie dove le Borse non ci sono ed hanno le stesse attribuzioni. Per conseguenza che cosa avverrebbe? Che questa disposizione di legge in quei luoghi dove esiste la Borsa produrrebbe una differenza enorme a carico dei cittadini nelle contrattazioni merci o derrate, fra i diversi luoghi nei quali le contrattazioni stesse si fanno.

Citerò un esempio. Una contrattazione di una certa quantità di riso, per esempio, fatta in luogo dove sia la Borsa; perchè fatta entro il locale della Borsa, sarà sottoposta al pagamento della tassa, fatta in una provincia ove la Borsa non ci sia, anco fatta col mezzo di mediatori autorizzati dalla Camera di commercio, aventi i foglietti bollati, come è prescritto dalla presente legge, obbligherà i contraenti a

pagare la tassa proporzionale secondo la tariffa. Per conseguenza la stessa merce contrattata in un luogo piuttosto che in un altro, in uno, perchè il contratto avverrà in un recinto di Borsa, sarà passibile della tassa di L. 1; in un altro dove non siavi recinto espressamente destinato alla Borsa, dovrà pagare una tassa graduale. Questa mi pare una disuguaglianza, alla quale certamente non possiamo aderire.

Mi conforta almeno di sentire che anticipatamente l'onorevole Ministro accetta un ordine del giorno consentaneo a queste idee, il cui effetto sarebbe di dissipare una disuguaglianza dei cittadini di fronte al disposto della legge, e spero che, meglio riflettendo, acconsentirà che in questo, come in ogni altra cosa, la legge sia eguale per tutto e per tutti.

PRESIDENTE. Vi sono ancora alcuni oratori iscritti; ma l'ora essendo tarda, credo opportuno rimandare il seguito di questa discussione alla seduta di domani.

Si farà ora lo spoglio dei voti sul progetto dianzi discusso e approvato.

Risultato della votazione del progetto di legge:

Prima serie dei lavori per la sistemazione del Tevere.

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 88 |
| Favorevoli | 80 |
| Contrari | 8 |

(Il Senato approva.)

Domani adunque si terrà seduta pubblica alle ore 2 per la continuazione dell'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 6 1/2).